



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033- (Ce)
Tel/Fax 081/8166010

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO SISMICO REALIZZAZIONE DELLE PROVE SISMICHE CON RELATIVA VERIFICA DEL PLESSO SCOLASTICO DANTE I.C. DON DIANA. CIG: 9640608166 – CUP: C86F22000060006

SEDUTA RISERVATA DEL 26/06/2023 ore 9:15

Il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO duemilaventitre, alle ore 9:15 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, si sono riuniti l'ing. Vincenzo CENNAME in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, l'ing. Giuseppe LAGRAVANESE e l'arch. Raffaele VELLA, quali dipendenti assegnati al settore tecnico e membri della commissione di gara di cui l'oggetto, gli stessi in seduta riservata, procedono alla verifica delle giustifiche richieste agli operatori economici la cui offerta è risultata anomala.

Premesso

- che l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: *“qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”*;
- che il RUP per la verifica di cui sopra ha deciso di avvalersi del supporto della Commissione di gara;
- che a seguito di procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, il Concorrente RTP Mandataria Sarpi Montella Francesco, è risultato il concorrente con il miglior punteggio (96,104/100) avendo ottenuto i seguenti punteggi: 71,46/75 per l'offerta tecnica e 19,644/20 per l'offerta economica;
- che la Commissione di gara nella seduta pubblica del 01/06/2023 ha giudicato anomale le offerte presentate dagli operatori economici classificatisi nelle prime cinque posizioni, risultando i punteggi ottenuti superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi relati ai criteri di natura qualitativa e quantitativa;
- che il RUP, con lettera via PEC prot. 14825 del 09/06/2023 ha richiesto le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016 da trasmettere entro il 20/06/2023 ai seguenti operatori economici:
 - RTP: Sarpi Montella Francesco (1° classificato);
 - RTP: Marino Ivana (2° classificato);
 - RTP: Mancini Michele Maria (3° classificato);
 - RTP: Mascolo srl (4° classificato)
 - RTP: Cervarolo Giuseppe (5° classificato)

Dato atto che alla scadenza del termine del 20/06/2023 i seguenti operatori economici hanno dato riscontro alla richiesta dei giustificativi:

- RTP: Sarpi Montella Francesco con pec del 15/06/2023;
- RTP: Marino Ivana con pec del 20/06/2023;
- RTP: Cervarolo Giuseppe con pec del 19/06/2023;



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Atteso che la documentazione presentata dal RTP: Cervarolo Giuseppe, trasmessa con pec del 19/06/2023, non rappresenta le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016, la verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata solo nei confronti del RTP Sarpi Montella Francesco e del RTP Marino Ivana.

Considerato che prima di procedere alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala presentata dai suddetti concorrenti la Commissione rileva che:

1. il D.Lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
2. Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
3. Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
5. la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
6. il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
7. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, analizzata la documentazione trasmessa dagli operatori economici e dopo attento lavoro di valutazione, si ritengono le offerte pervenute complessivamente serie, attendibili e congrue in quanto:

- le giustificazioni presentate sono esaustive per il servizio da svolgere come individuato dai documenti gara;
- dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta.;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazionem, alle giustificazioni presentate dai professionisti.

Pertanto, la Commissione reputa le giustificazioni presentate dal RTP Sarpi Montella Francesco e dal RTP Marino Ivana, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate, inoltre, si ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per le giustificazioni delle offerte giudicate complessivamente congrue ed attendibili.

Alla luce di quanto sopra, si conferma l'aggiudicazione sub iudice al RTP Sarpi Montella Francesco con il ribasso del 37,61% sull'importo del servizio posto a base di gara e la riduzione dei tempi per l'esecuzione del servizio pari al 20%, collocandola entro parametri di realistica credibilità.

La Commissione chiude la seduta alle ore 10:50 e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini degli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Vincenzo CENNAME

F.to Ing. Giuseppe LAGRAVANESE

F.to Arch. Raffaele Vella

